

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 SETTEMBRE 2020

(proposta dalla G.C. 28 luglio 2020)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consiglieri ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	PAOLI Maura
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	PARLACINO Francesca
ARTESIO Eleonora	GRIPPO Maria Grazia	PATRIARCA Lorenza
AZZARÀ Barbara	IMBESI Serena	PETRARULO Raffaele
BUCCOLO Giovanna	LAVOLTA Enzo	POLLICINO Marina
CARLEVARIS Cinzia	LO RUSSO Stefano	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	MAGLIANO Silvio	SCANDEREBECH Federica
CARRETTO Damiano	MALANCA Roberto	SGANGA Valentina
CHESSA Marco	MENSIO Federico	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	MONTALBANO Deborah	TISI Elide
FERRERO Viviana	NAPOLI Osvaldo	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	NAPOLITANO Vincenzo	VERSACI Fabio
FORNARI Antonio		

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché le Assessori e gli Assessori:
DI MARTINO Antonietta - IARIA Antonino - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco -
ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti i Consiglieri: LUBATTI Claudio - RICCA Fabrizio.

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO dr. Mario.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ARTICOLO
4 DELLA LEGGE REGIONALE 32/2008. APPROVAZIONE PROROGA.

Proposta dell'Assessore Iaria.

Ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), i proprietari, i possessori o i detentori, a qualsiasi titolo, di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge o in base alla legge, hanno l'obbligo di presentare all'amministrazione competente, il progetto degli interventi che intendono intraprendere su tali beni, nel caso in cui tali interventi alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici, e di astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

Si ricorda che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli edilizi legittimanti l'intervento sotto i profili urbanistico ed edilizio.

Occorre segnalare, a tal fine, che ampie porzioni del territorio cittadino risultano tutelate dal punto di vista paesaggistico e, in particolare:

- la maggior parte del territorio posto a levante del fiume Po - a seguito del Decreto Ministeriale 11 novembre 1952;
- le sponde del fiume Po dalla foce del Sangone a quella della Stura, per la profondità dei viali che fiancheggiano il corso del fiume - a seguito del Decreto Ministeriale 11 gennaio 1950;
- i viali alberati storici, compresi gli edifici e le aree rientranti, nel tratto tra il fiume Po e il corso Bolzano, in un isolato a destra e in un isolato a sinistra del corso Vittorio Emanuele II- a seguito del Decreto Ministeriale 22 febbraio 1964;
- le sponde dei fiumi, per una profondità di 150 metri, nelle parti di città che, alla data di approvazione della Legge 8 agosto 1985, n. 431 (cosiddetta Legge Galasso), risultavano in aree diverse dalle zone omogenee A e B;
- le aree ricomprese nel Piano d'Area del fiume Po;
- alcune aree ed edifici specificatamente individuati.

Il Piano Paesaggistico Regionale, (Ppr), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 ha, inoltre, introdotto specifiche norme di tutela e indirizzo per gli interventi edilizi ricadenti in aree sottoposte a vincolo.

La procedura autorizzativa prevede l'acquisizione del parere preventivo della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici.

Tale parere, che ha sempre carattere obbligatorio, risulta vincolante fino all'avvenuta verifica positiva, effettuata da parte del Ministero su richiesta della Regione, delle prescrizioni d'uso dei beni vincolati e dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici a tali prescrizioni.

Le Regioni esercitano prioritariamente la funzione autorizzativa in materia di paesaggio, ma possono delegarne l'esercizio anche ai Comuni purché questi dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire

la differenziazione tra attività di tutela ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

La Regione Piemonte, con Legge Regionale n. 32/2008 e s.m.i., ha previsto, all'articolo 3, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è delegato ai Comuni, ampliandone le funzioni e includendo - oltre a specifiche opere a carattere infrastrutturale o che coinvolgono superfici territoriali superiori a 10.000 metri quadri e per quanto di più probabile interesse della Città - il rilascio delle autorizzazioni relative anche per i nuovi edifici fino a 3.000 metri quadri di S.L.P..

La stessa Legge Regionale n. 32/2008 e s.m.i. ha definito e disciplinato, all'articolo 4, la Commissione Locale per il Paesaggio, prevista dall'articolo 148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incaricata di esprimere sia il parere previsto dal comma 3 del medesimo articolo, sia il parere vincolante, previsto dall'articolo 49, comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977, per gli interventi, soggetti a Permesso di Costruire, sulle aree e sugli immobili che nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale Comunale sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 delle medesima Legge Regionale n. 56/1977, ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del citato Codice.

La Giunta Regionale del Piemonte, con proprie deliberazioni in data 1 dicembre 2008, n. 34-10229 e 16 dicembre 2008, n. 58-10313, ha stabilito i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., disciplinando i requisiti minimi obbligatori dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, nonché richiedendo l'individuazione, da parte dei Comuni, di diversi responsabili, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per i due distinti procedimenti, paesaggistico ed edilizio-urbanistico, ai fini della differenziazione delle due attività amministrative.

Il comma 2 dell'articolo 28 della Legge Regionale 22 dicembre 2015 n. 26, ha, quindi, introdotto il comma 2 bis all'articolo 3 della Legge Regionale n. 32/2008, delegando ai Comuni o loro forme associative, anche il rilascio dei pareri di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m.i., per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

In ultimo, la Regione Piemonte, con Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid- 19." (BU22S5 29 maggio 2020), all'articolo 67, ha altresì attribuito alle Commissioni Locali per il Paesaggio, fino al 31 gennaio 2022, l'espressione dei pareri di competenza della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'articolo 91 bis della Legge Regionale 56/1977, ai sensi degli articoli 40, comma 10 e 41 bis, sesto comma, della Legge Regionale 56/1977, dell'articolo 6 della Legge Regionale 9 aprile

1996, n. 18 e dell'articolo 4 bis, comma 4 bis, della Legge Regionale 28 dicembre 2005, n. 17, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 febbraio 2009 (mecc. 2009 00508/038) sono state approvate le modalità di nomina, le attribuzioni e le modalità di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio e con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 9 novembre 2009 (mecc. 2009 04235/038) sono stati nominati i componenti della I Commissione, che ha cessato il proprio compito nel luglio 2015.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 ottobre 2014 (mecc. 2014 05105/002) erano state avviate le procedure per la nomina della successiva Commissione Locale per il Paesaggio, nonché individuate le modalità di selezione dei componenti e con deliberazione della Giunta Comunale del 14 luglio 2015 (mecc. 2015 03066/002) l'Amministrazione ha quindi provveduto, al termine di un percorso di selezione delle domande effettuato da una Commissione tecnica interna all'Amministrazione stessa, in conformità alla deliberazione sopra citata, alla nomina dei componenti della attuale Commissione Locale per il Paesaggio della Città di Torino. Ai sensi della medesima deliberazione della Giunta Comunale, la durata in carica della Commissione è stata fissata in anni cinque.

La vigente Commissione Locale per il Paesaggio è entrata in carica l'1 agosto 2015.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 luglio 2018 (mecc. 2018 02466/020), è stato approvato il vigente Regolamento Edilizio della Città, adeguato al nuovo Regolamento Edilizio tipo della Regione Piemonte adottato con deliberazione Consiglio Regionale 247-45856 del 28 novembre 2017.

Il Regolamento Edilizio della Città prevede, all'articolo 45.4, nuove modalità di individuazione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio rispetto a quanto stabilito dalla precedente deliberazione della Giunta Comunale del 31 ottobre 2014. In particolare, il comma 4 del medesimo articolo 45.4, stabilisce che la selezione dei candidati è effettuata dal Consiglio Comunale, mentre il comma 7 del medesimo articolo dispone che: "La durata della carica nella Commissione è stabilita in cinque anni (se non sono subentrati fattori di ordine imprevisto o necessità di sostituzioni) e potrà essere prorogata esclusivamente per il tempo necessario ad esperire le procedure previste per una nuova nomina". Occorre comunque segnalare che tale articolo del nuovo Regolamento Edilizio, come riscontrabile dalle sequenze temporali descritte, non è mai stato utilizzato per la nomina o il rinnovo di alcuna Commissione Locale per il Paesaggio.

La Regione Piemonte, con la già citata Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19." (BU22S5 29 maggio 2020), all'articolo 68, ha prorogato la validità delle Commissioni Locali per il Paesaggio in scadenza dopo il 31 gennaio 2020 fino al loro rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Alla luce di quanto sopra descritto:

- preso atto che la vigente Commissione Locale per il Paesaggio ha esperito il proprio compito con professionalità, assicurando sempre il funzionamento in relazione alle convocazioni, effettuate dagli Uffici con scadenza quindicinale, necessarie per garantire il rispetto dei termini di procedimento, anche con sedute tenute in videoconferenza ai fini di rispettare le prescrizioni conseguenti al particolare momento emergenziale, senza mai provocare rallentamenti alle istruttorie delle pratiche;
- rilevato che le procedure per la sostituzione della Commissione Locale per il Paesaggio previste dal vigente Regolamento Edilizio risultano, oggettivamente, più difficoltose, anche per gli Uffici preposti, in relazione alla situazione lavorativa generata dalla emergenza sanitaria;
- rilevato che l'articolo 45.4 del vigente Regolamento Edilizio della Città, al comma 7, prevede che "la durata della carica nella Commissione è stabilita in cinque anni (se non sono subentrati fattori di ordine imprevisto o necessità di sostituzioni) e che potrà essere prorogata esclusivamente per il tempo necessario ad esperire le procedure previste per una nuova nomina" ed al comma 8, prevede la possibilità di provvedere al rinnovo della Commissione Locale per il Paesaggio, stabilendo, nello specifico, che "Il mandato è rinnovabile una sola volta";
- considerato, altresì, che la nomina della nuova Commissione Locale per il Paesaggio, adottando le procedure previste dal vigente Regolamento Edilizio, ossia con la competenza di selezione e nomina da parte del Consiglio Comunale, avverrebbe in prossimità di scadenza del mandato amministrativo;
- al fine di garantire fin da ora - anche per evitare possibili criticità connesse con il proseguire della situazione emergenziale - il regolare svolgimento delle attività edilizie connesse alle valutazioni della Commissione;
- si ritiene opportuno procedere alla proroga della attuale Commissione Locale per il Paesaggio con la composizione attualmente vigente, per il periodo necessario affinché il prossimo Consiglio Comunale provveda a definire e avviare il percorso di formazione e di nomina e, comunque, fino al termine massimo del 31 dicembre 2021, confermando gli attuali componenti:

COMPONENTI TECNICI

1. Ripamonti Valter
2. Baietto Armando
3. Picco Cristiano
4. Cavaglià Paolo
5. Assone Stefano

AREA TEMATICA

- Tutela del paesaggio
- Storia dell'arte, restauro e recupero architettonico
- Progettazione urbanistica e ambientale
- Pianificazione territoriale
- Scienze agrarie o forestali e gestione del patrimonio naturale.

Di dare atto che la Commissione Locale per il Paesaggio esprimerà i propri pareri sulle materie di competenza assegnate dalle norme sovraordinate, come sopra sinteticamente richiamate.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la Legge Regione Piemonte n. 32/2008;

Vista la Legge Regione Piemonte 29 maggio 2020 n. 13;

Visto il Regolamento Edilizio della Città;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano:

- 1) di procedere alla proroga della attuale Commissione Locale per il Paesaggio con la composizione attualmente vigente, per il periodo necessario affinché il prossimo Consiglio Comunale provveda a definire e avviare il percorso di formazione e di nomina e, comunque, fino al termine massimo del 31 dicembre 2021, confermando gli attuali componenti:

COMPONENTI TECNICI

1. Ripamonti Valter
2. Baietto Armando
3. Picco Cristiano
4. Cavaglià Paolo
5. Assone Stefano

AREA TEMATICA

- Tutela del paesaggio
Storia dell'arte, restauro e recupero architettonico
Progettazione urbanistica e ambientale
Pianificazione territoriale
Scienze agrarie o forestali e gestione del patrimonio naturale;

- 2) di dare atto che la Commissione Locale per il Paesaggio esprimerà i propri pareri sulle materie di competenza assegnate dalle norme sovraordinate, come sopra sinteticamente richiamate;

- 3) di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto, non essendo previsto alcun compenso per la partecipazione alle sedute della Commissione, il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato documento (all. 1 - n.);
- 5) di trasmettere gli atti alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali, Edilizia - Settore Gestione Beni Ambientali - corso Bolzano, 44 - Torino, sulla base di quanto prescritto nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 dell'1 dicembre 2008 e ribadito con nota del 23 maggio 2020 dalla Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio.

L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA, EDILIZIA,
LL.PP E PATRIMONIO
F.to Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
AREA EDILIZIA PRIVATA
F.to Cortese

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Carretta Domenico, Curatella Cataldo, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Parlacino Francesca, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Scanderebech Federica, Tisi Elide

PRESENTI 25

VOTANTI 25

FAVOREVOLI 25:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Patriarca Lorenza, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Spoto

IL PRESIDENTE

Sicari
